

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | | |
|-------------------------------|--|----------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-2018-114 | del 12/02/2018 |
| Oggetto | Direzione laboratorio Multisito Sede secondaria di Bologna. Affidamento del servizio taratura micropipette a seguito di RDO n. 1818775 sul mercato elettronico delle p.a. (MEPA). CIG ZEB2149B84 | |
| Proposta | n. PDTD-2018-73 | del 31/01/2018 |
| Struttura adottante | Direzione Laboratorio Multisito | |
| Dirigente adottante | Rossi Leonella | |
| Struttura proponente | Sede Secondaria Lm Bologna | |
| Dirigente proponente | Dott.ssa Bucci Sabattini Maria Antonietta | |
| Responsabile del procedimento | Bucci Sabattini Maria Antonietta | |

Questo giorno 12 (dodici) febbraio 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, la Responsabile , Dott.ssa Rossi Leonella, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione laboratorio Multisito Sede secondaria di Bologna. Affidamento del servizio taratura micropipette a seguito di RDO n. 1818775 sul mercato elettronico delle p.a. (MEPA). CIG ZEB2149B84

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 127 del 22/12/2017 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2018-2020, del Piano Investimenti 2018-2020, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2018, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2018."
- la D.D.G. n. 128 del 22/12/2017 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2018."

VISTO:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Codice dei contratti pubblici";
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del Codice, "Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria" approvate dall'ANAC con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016;
- il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;
- il Regolamento in materia di approvvigionamento, come modificato con delibera del Direttore Generale n. 80 del 20.07.2017;

PREMESSO:

- Che si rende necessario provvedere alla taratura delle micropipette per l'attività analitica del laboratorio della Sede secondaria di Bologna;
- che lo stesso servizio è richiesto dalla responsabile del CTR Tossicologia Ambientale per l'attività analitica del proprio laboratorio;
- che la responsabile del laboratorio Multisito Sede secondaria di Bologna, Dr.ssa Bucci Sabattini M. Antonietta, ha svolto l'attività istruttoria volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare il fabbisogno sopra descritto ed ha stimato il valore complessivo del servizio in euro 8.000, IVA esclusa;
- che ai sensi dell'art. 4 del Regolamento in materia di approvvigionamento recante "Determine a contrarre" *"Per gli affidamenti di valore inferiore a 40.000 euro, i dirigenti competenti adottano un'unica determinazione contenente l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale e speciale, ove richiesti"*;
- che in data 13/12/2017 sono state presentate le RDA per l'attivazione di una procedura di confronto offerte da parte della responsabile del laboratorio sede secondaria di Bologna (n.

58/A) e della responsabile del CTR TA (n. 58/B), nelle quali è stato individuato il RUP nella persona della Dr.ssa Bucci Sabattini M. Antonietta;

DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 né della centrale di committenza regionale Agenzia Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004, aventi ad oggetto forniture analoghe a quelle di interesse;
- che trattandosi di acquisto di valore inferiore alla soglia comunitaria, la procedura di selezione del contraente doveva essere svolta attraverso uno dei sistemi del mercato elettronico disponibili nel nostro ordinamento, ai sensi dell'art.1, comma 450, della l. 296 del 27.12.2006;
- che è stata verificata la possibilità di espletare tale procedura sul sistema del mercato elettronico messo a disposizione da Consip s.p.a., data l'attivazione del Bando "BENI/Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica";
- che il RUP, come sopra individuato, ha provveduto a definire gli atti di gara, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, come di seguito riportati:
 - All. A) Disciplinare Tecnico
 - All. B) Capitolato speciale
 - All. C) Ulteriori specifiche
 - All. D) dichiarazione possesso dei requisiti di taratura
 - All. E) Schema offerta economica
- che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell'offerta più bassa;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI, e non sono conseguentemente previsti oneri per la sicurezza per il rischio da interferenze;
- che l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 34 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO :

- che su richiesta della Direzione laboratorio Multisito sede secondaria di Bologna, è stata inviata in data 14/12/2017 dalla Dr.ssa Leonella Rossi in conformità alle regole di funzionamento del mercato elettronico messo a disposizione da Consip S.p.A., una Richiesta di Offerta (RDO n. 1818775) per l'affidamento del servizio di cui trattasi, con allegati i suddetti atti di gara;
- che alla RDO n. 1818775 sono stati invitati i seguenti fornitori che nel MEPA risultano accreditati ACCREDIA per il servizio di taratura richiesto:

| Nome | C.F. | Indirizzo |
|---------------------------|-------------|--|
| TRESCAL | 02498930987 | Via dei Metalli 1 – 25039 Travagliato BS |
| QUALITY SERVICE SRL | 01746850690 | Via Chiacchiaretta 37 66020 San Giovanni Teatino (CH) |
| ACHTHEDON SRL | 02680350846 | Corso Francesco Crespi 92 – 92020 San Giovanni Gemini (AG) |
| GIBERTINI ELETTRONICA SRL | 04434200152 | Via Bellini 37 – 20026 Novate Milanese (MI) |
| GILSON ITALILA SRL | 02829240155 | Via Matteotti, 98 Cinisello Balsamo (MI) |
| SARTORIUS ITALIA SRL | 01820860482 | Via Torino 3/5 – 20814 Varedo (MB) |

- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) n. ZEB2149B84 richiesto tramite il sistema SIMOG gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
- che in relazione alla suddetta RDO n. 1818775 sono pervenute sul portale MEPA entro il termine stabilito (10/01/2018), le offerte da parte delle seguenti società:

| Nome | C.F. | Indirizzo |
|---------------------|-------------|---|
| GILSON ITALILA SRL | 02829240155 | Via Matteotti, 98 Cinisello Balsamo (MI) |
| ACHTHEDON SRL | 02680350846 | Corso Francesco Crespi 151 – 92020 San Giovanni Gemini (AG) |
| QUALITY SERVICE SRL | 01746850690 | Via Chiacchiaretta 37 66020 San Giovanni Teatino (CH) |

- che il Responsabile del procedimento ha verificato la documentazione presentata sul sistema elettronico dalle ditte offerenti dando atto che le stesse hanno regolarmente dichiarato l'insussistenza delle cause di esclusione dall'affidamento dei contratti pubblici di cui all'art. 80 del d. Lgs. 50/2016, come da dichiarazione rilasciata ai fini dell'abilitazione al Bando Mepa, e il possesso dei requisiti di taratura richiesti;
- che il RUP ha proseguito con l'apertura delle buste contenenti l’offerta economica con le seguenti risultanze:

| Nome | Offerta economica (IVA esclusa) |
|---------------------|---------------------------------|
| GILSON ITALIA SRL | Euro 5.120,00 |
| ACTHEDON SRL | Euro 3.840,00 |
| QUALITY SERVICE SRL | Euro 5.776,00 |

- che per valutare la congruità delle offerte economiche, il RUP ha richiesto alle ditte offerenti, tramite il canale “comunicazioni” del sistema elettronico di Consip, una dichiarazione attestante che l'importo offerto è comprensivo di ogni onere e spesa, compreso le spese di spedizione, in considerazione del fatto che il servizio di taratura della durata di un anno, prevede 2

consegne e 2 ritiri delle micropipette da tarare, così come già riportato nel disciplinare tecnico;

- che le ditte hanno trasmesso la suddetta dichiarazione entro la data indicata (22/01/2018) debitamente sottoscritta elettronicamente;
- che a seguito della suddetta dichiarazione, il RUP ha approvato tutte le offerte pervenute e automaticamente il sistema ha prodotto la graduatoria che vede prima classificata, per aver presentato l'offerta più bassa, la società ACHTHEDON SRL con sede legale in San Giovanni Gemini (AG) Corso Francesco Crespi, 151 - C.F. 02680350846 per l'importo complessivo di euro 3.840,00;
- che la suddetta offerta viene ritenuta dal RUP congrua sotto il profilo economico;
- che è stato acquisito il Durc on line della ditta ACHTHEDON SRL risultato regolare;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di aggiudicare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016, il servizio di taratura delle micropipette per attività analitica del laboratorio Multisito sede secondaria di Bologna e del CTR TA della Direzione Tecnica, CIG ZEB2149B84 alla società ACHTHEDON SRL con sede legale in San Giovanni Gemini (AG) Corso Francesco Crespi, 151 - C.F. 02680350846 selezionata a seguito di RDO n. 1818775, espletata secondo le regole del mercato elettronico della p.a. (MEPA), per l'importo complessivo di Euro 3.840,00 (IVA esclusa);
- di subordinare l'aggiudicazione definitiva dopo l'esecutività della presente determinazione e a seguito delle verifiche di legge sulla dichiarazione sostitutiva presentata in sede di gara, nonché alla presentazione della dichiarazione sulla tracciabilità e al versamento dell'imposta di bollo sul contratto;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A della D.D.G. 136 del 23.12.2016

SU PROPOSTA:

- della Dr.ssa Bucci Sabattini M. Antonietta la quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento in materia di approvvigionamento, con le funzioni e i compiti di cui all'art. 31 del d. lgs. 50/2016 è la Dr.ssa Bucci Sabattini M. Antonietta;

- del parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico Dr. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di aggiudicare, per i motivi in premessa esposti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016, il servizio di taratura delle micropipette per attività analitica del laboratorio Multisito sede secondaria di Bologna e del CTR TA della Direzione Tecnica, CIG ZEB2149B84 alla società ACHTHEDON SRL con sede legale in San Giovanni Gemini (AG) Corso Francesco Crespi, 151 - C.F. 02680350846 selezionata a seguito di RDO n. 1818775, espletata secondo le regole del mercato elettronico della p.a. (MEPA), per l'importo complessivo di Euro 3.840,00 (IVA esclusa);
2. di dare atto che il servizio viene affidato alle condizioni di cui alla documentazione di gara (Capitolato speciale, Disciplinare tecnico, Ulteriori specifiche, Dichiarazione possesso requisiti di taratura, Schema offerta economica) allegati A), B), C), D), E) al presente atto quali parti integranti e sostanziali, ed al prezzo complessivo di euro 3.840,00 (IVA esclusa);
3. di procedere all'aggiudicazione definitiva sul sistema elettronico Consip dopo l'esecutività della presente determinazione e la verifica della dichiarazione sostitutiva presentata in sede di gara, nonché alla presentazione della dichiarazione sulla tracciabilità e al versamento dell'imposta di bollo sul contratto;
4. di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma elettronica sul portale MEPA;
5. di dare atto che il costo relativo al presente atto, pari a euro 4.684,80 (IVA inclusa), avente natura di "Manutenzione attrezzature", è a carico del centro di costo DLMBO per l'importo di euro 3.220,80 e del centro di costo DIRTE/DTCAN per l'importo di euro 1.464,00, è compreso nel bilancio preventivo annuale 2018 e pluriennale 2018-20 e nei rispettivi budget 2018 per la quota di competenza dell'esercizio;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 50/2016, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente, alla sezione "Amministrazione trasparente".

La Responsabile

della Direzione Laboratorio Multisito

Dr.ssa Leonella Rossi

DISCIPLINARE TECNICO

Oggetto: Contratto della durata di un anno per la taratura e certificazione di micropipette automatiche a pistone, monocanale, a volume variabile ed eventuale preliminare riparazione.

L'attività richiesta, con un contratto della durata di un anno, consiste nella taratura di micropipette, la cui tipologia è indicata nell'elenco allegato (Allegato A) al presente Disciplinare tecnico quale sua parte integrante. La taratura e la redazione del relativo certificato devono essere svolte presso un Centro di taratura accreditato LAT dall'Ente di Accreditamento ACCREDIA.

Si richiede inoltre, se necessaria ai fini della taratura, la riparazione delle micropipette oggetto della fornitura da effettuarsi preliminarmente alla taratura.

REQUISITI DI TARATURA

La fornitura deve tassativamente includere:

- Taratura con metodo gravimetrico su volume minimo, intermedio e nominale eseguite in accordo alle procedure UNI EN ISO 8655.
La taratura deve essere effettuata utilizzando i puntali originali della casa costruttrice ovvero, nel caso di impossibilità, utilizzando per ogni micropipetta i puntali forniti da Arpae Emilia-Romagna.
- Il certificato di taratura che deve essere redatto in lingua italiana e riportare quanto segue:
 - valutazione delle prestazioni della micropipetta prima della taratura ai tre volumi di taratura;
 - catena di riferibilità dei campioni di prima linea; condizioni ambientali di esecuzione delle prove di taratura; tutti i singoli risultati delle misure di taratura ai tre volumi; valore del volume medio; errore sistematico assoluto; errore sistematico %; deviazione standard assoluta; deviazione standard %; incertezza d'uso calcolata come indicato nell'Annex B della Norma UNI EN ISO 8655-6:2005 e della ISO/TR 20461; risultato finale della taratura.
- Riparazione se necessaria, con sostituzione dei pezzi rotti e/o usurati e con indicazione delle relative quotazioni.
- Le spese di spedizione (ritiro e consegna) considerando almeno 4 spedizioni in un anno (n. 2 ritiri e n. 2 consegne).
- Le spedizioni annuali delle micropipette da tarare saranno concordate con la Ditta aggiudicataria dell'affidamento ogni volta.
- Un fac-simile di certificato di taratura.

CONDIZIONI DI FORNITURA

- Gli ordini dovranno essere evasi entro 30 giorni lavorativi dalla data di invio.
- Sono da prevedere penali per mancata consegna entro i termini pari a 0,7 Euro per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 1 per mille del massimo contrattuale.

CRITERI DI AFFIDAMENTO

La fornitura è affidata alla Ditta che, rispondendo ai requisiti di taratura sopra riportati, presenta l'offerta più bassa.

ALLEGATO

Nell'Allegato A è contenuto l'elenco delle micropipette a volume variabile suddivise per i seguenti Laboratori di Arpae con Sede a Bologna:

- Laboratorio Multisito - Sede Secondaria di Bologna,
- Centro di Saggio VITROX del CTR Tossicologia Ambientale,
- Laboratorio Microarray del CTR Tossicologia Ambientale.

Inoltre la sottoscritta dr.ssa Maria Antonietta Bucci Sabattini, come responsabile unico del procedimento, delega, per la fase di controllo sulla corretta esecuzione del contratto, relativamente alle micropipette del Centro di Saggio VITROX e del Laboratorio Microarray del CTR Tossicologia Ambientale, la dr.ssa Monica Vaccari.

ALLEGATO A**Laboratorio Multisito - Sede Secondaria di Bologna**

| Gruppo di lavoro | Volume (µL) | | Numero TOTALE |
|----------------------|-------------|-----------|---------------|
| POTABILI | 20-200 | VARIABILE | 3 |
| | 10-100 | VARIABILE | 1 |
| | 100-1000 | VARIABILE | 4 |
| | 500-5000 | VARIABILE | 4 |
| SCARICO/SUPERFICIALI | 20-200 | VARIABILE | 4 |
| | 100-1000 | VARIABILE | 4 |
| | 500-5000 | VARIABILE | 4 |
| GC/MS | 10-100 | VARIABILE | 2 |
| | 100-1000 | VARIABILE | 2 |
| METALLI | 20-200 | VARIABILE | 2 |
| | 100-1000 | VARIABILE | 2 |
| | 500-5000 | VARIABILE | 2 |
| LEGIONELLA | 100-1000 | VARIABILE | 4 |
| BIOLOGIA MOLECOLARE | 0,5-10 | VARIABILE | 2 |
| | 10-100 | VARIABILE | 2 |
| | 100-1000 | VARIABILE | 2 |

**Centro di Saggio VITROX del CTR Tossicologia Ambientale e
Laboratorio Microarray del CTR Tossicologia Ambientale**

| Laboratori | Volume (µL) | | Numero TOTALE |
|------------|--------------|-----------|---------------|
| | massimo 1000 | VARIABILE | 5 |
| | massimo 200 | VARIABILE | 7 |
| | massimo 20 | VARIABILE | 3 |
| | massimo 10 | VARIABILE | 3 |
| | massimo 2 | VARIABILE | 1 |
| | massimo 1 | VARIABILE | 1 |

| | | |
|---|----------------------------|--|
|  | Capitolato speciale | |
|---|----------------------------|--|

Articolo 1 - Oggetto della fornitura.

La prestazione principale è il servizio, per la durata di un anno, di taratura di Micropipette a volume variabile per il Laboratorio Multisito – Sede Secondaria di Bologna; il Laboratorio del Centro di Saggio VITROX e il Laboratorio Microarray del CTR Tossicologia Ambientale.

Il servizio dovrà rispettare le caratteristiche tecniche minime come descritte nel disciplinare tecnico allegato al presente Capitolato.

Articolo 2 - Fonti normative

L'esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto del presente capitolato è regolato in via gradata:

- dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, nonché dall'Offerta tecnica ed Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice Civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - Modalità e termini di esecuzione

1. la durata del servizio di **taratura di Micropipette a volume variabile** è **di un anno** a partire dalla data di affidamento con nota inviata a mezzo PEC firmata dal Responsabile della Direzione Unica dei Laboratori Multisito di Arpae, Dr.ssa Leonella Rossi
2. Per l'esecuzione del servizio il Fornitore si obbliga a rispettare le modalità e i termini stabiliti nel Capitolato, o nell'offerta tecnica, qualora migliorativa.
3. Il costo del servizio si intende comprensivo di ogni onere e spesa inerenti le attività di manutenzione per il mantenimento in efficienza lo strumento, come stabilite nel disciplinare tecnico. Ogni intervento di natura straordinaria, non compreso quindi nelle attività previste dal suddetto disciplinare tecnico, dovranno essere preventivamente quantificate al fine di ottenere specifica autorizzazione a procedere da parte dell'Ente.
4. Per lo svolgimento del servizio il fornitore non potrà avvalersi del personale di Arpae, ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali il servizio dovrà essere svolto.
5. In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna dovrà emettere, con decorrenza 31 gennaio 2017, gli ordini **esclusivamente** in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercenter-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloqui, regole tecniche ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio NoTI-

| | | |
|---|----------------------------|--|
|  | Capitolato speciale | |
|---|----------------------------|--|

ER. In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di intercent_ER all'indirizzo <http://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> *previa registrazione.*

Articolo 4 - Prove di funzionalità e attestazione di regolare esecuzione

1. Arpae accerterà la conformità del servizio svolto a quanto previsto nel capitolato e relativi allegati ed effettuerà le prove di funzionalità dello strumento al termine di ogni intervento programmato di manutenzione;
2. In caso di esito negativo del suddetto accertamento il Fornitore dovrà eliminare i malfunzionamenti seduta stante, e comunque non oltre 3 giorni dall'accertamento di funzionalità.
3. L'accertamento di conformità non esonera il Fornitore dalle garanzie e responsabilità contrattuali e di legge.

Articolo 5 - Garanzia e manutenzione

1. Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione dovrà essere svolto da personale specializzato e addestrato per le attività a contratto.
2. Il pacchetto di assistenza deve prevedere tutti gli interventi indicati nell'allegato disciplinare tecnico
3. Gli interventi di manutenzione devono essere effettuati presso Arpae, in orario concordato con il personale di laboratorio addetto.
4. Gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati secondo il calendario di programmazione indicato nel disciplinare tecnico.
5. Qualsiasi impedimento o ritardo nelle prestazioni sopraindicate dovrà essere motivato, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 9 - Penali.

Articolo 6 - Penali

1. In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, Arpae applicherà al Fornitore le penali di seguito previste.
2. In caso di mancato svolgimento del servizio entro i termini stabiliti o il verificarsi di altro ritardo contrattuale, il Fornitore sarà obbligato a versare una penale di 0,7 Euro pr ogni giorno di ritardo fino ad un massimo dell' 1 (uno) per mille dell'ammontare netto della fornitura per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Arpae contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di Arpae, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Arpae potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.
5. Arpae potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo art. 14, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

| | | |
|---|----------------------------|--|
|  | Capitolato speciale | |
|---|----------------------------|--|

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 7 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico e negli atti di gara di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali e/o i terreni di Arpae debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con Arpae stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di Arpae continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da Arpae e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di Arpae nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

| | | |
|---|----------------------------|--|
|  | Capitolato speciale | |
|---|----------------------------|--|

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
 - b) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
 - c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della Fornitura nei luoghi indicati da Arpae.

Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Articolo 10 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di Arpae.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

| | | |
|---|----------------------------|--|
|  | Capitolato speciale | |
|---|----------------------------|--|

5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .
3. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti

Le fatture, dovranno essere emesse al positivo espletamento della fornitura.

Le fatture dei fornitori devono essere intestate e recapitate a Arpa Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - CAP 40139 - BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e devono riportare, oltre al riferimento al numero dell'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89.

Le fatture devono pertanto riportare:

- numero e data fattura
- data di emissione
- ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
- oggetto della fornitura
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
- scadenza della fattura
- codice identificativo di gara (CIG.....)
- qualsiasi altra informazione necessaria.

Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae **UFFRF4**, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it).

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di accettazione della fornitura, quale individuata al precedente articolo 6 o – se successiva – entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

| | | |
|---|----------------------------|--|
|  | Capitolato speciale | |
|---|----------------------------|--|

Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, Arpae procederà alle verifiche previste dal D.M. n.40/2008.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Arpae a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Articolo 13 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 14- Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

| | | |
|---|----------------------------|--|
|  | Capitolato speciale | |
|---|----------------------------|--|

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 15 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, Arpae potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso Arpae può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 6;
 - b) esito negativo del secondo collaudo o esito negativo dei collaudi successivi al secondo;
 - c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
 - d) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
 - e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva" ;
 - f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - h) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - i) nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto d'integrità
3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 16 - Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o via PEC.
2. L'Agenzia ha altresì diritto di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012,

| | | |
|---|----------------------------|--|
|  | Capitolato speciale | |
|---|----------------------------|--|

3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per Arpa e.
5. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Articolo 17 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di Arpa e e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di Arpa e e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne Arpa e, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad Arpa e, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per Arpa e e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 18 - Subappalto

1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

| | | |
|---|----------------------------|--|
|  | Capitolato speciale | |
|---|----------------------------|--|

2. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di Arpae, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad Arpae o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da Arpae. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Fornitura.

Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Arpae una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Arpae, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Arpae medesima.
3. Arpae si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad Arpae la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di Arpae, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 21 - Responsabile della Fornitura

1. Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.

Articolo 22 - Responsabile del procedimento

1. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, la dr.ssa Maria Antonietta Bucci Sabattini

Articolo 23 - Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna

| | | |
|---|----------------------------|--|
|  | Capitolato speciale | |
|---|----------------------------|--|

2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Articolo 24 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 25 - Codice di comportamento

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna", approvato con DDG n. 5 del 31/1/2014, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpae/sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali www.Arpae.emr.it).
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Articolo 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il contratto relativo alla presente viene perfezionato nella forma della corrispondenza commerciale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad Arpae per legge.

Ai fornitori invitati

OGGETTO: Ulteriori specifiche alla RDO N. 1818775

CIG: ZEB2149B84

Ad integrazione della RdO n. 1818775 si precisa che:

- l'oggetto della RDO è l'affidamento annuale del servizio di taratura di n. 64 micropipette a volume variabile con le modalità e le tempistiche indicate nel Disciplinare tecnico e relativo allegato A);
- l'importo a base di gara è di complessivi euro 8000 (IVA esclusa); non sono ammesse offerte in aumento;
- I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano".
- l'offerta presentata sul sistema del Mercato elettronico CONSIP, dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione della ditta offerente che attesti di corrispondere ai requisiti di taratura specificati nel disciplinare tecnico, come da schema reso disponibile dall'amministrazione, allegato B)
- la scelta della migliore offerta sarà effettuata tra chi, rispondendo ai requisiti di taratura richiesti, presenti il prezzo più basso;

Sono a carico del fornitore aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae tutte le spese di contratto, inclusa l'imposta di bollo (attualmente 16,00 euro ogni 4 facciate/100 righe) sul documento di stipula generato dal Mercato elettronico.

Arpae si riserva la facoltà in casi non compromettenti la "par condicio" fra le ditte concorrenti e nell'interesse dell'Agenzia, di invitare le ditte concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione attraverso il canale "Comunicazioni" presente sul portale a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto della scheda tecnica prodotta, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire detti chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara.

La mancata corrispondenza alle specifiche richieste dell'Agenzia, comporterà l'esclusione sotto il profilo tecnico e non si procederà all'apertura della busta economica.

L'offerta economica dovrà consistere a pena d'esclusione- in:

- un'offerta economica complessiva del servizio, secondo il modello generato dal Sistema;

- un documento redatto secondo modello allegato C) "Dichiarazione d'Offerta", reso disponibile dall'amministrazione, riportante il dettaglio dei prezzi unitari e del prezzo totale della fornitura;

Tutti i documenti componenti l'offerta del Fornitore devono essere sottoscritti, a pena d'esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante o persona munita di idonea procura.

Per quanto riguarda la modulistica da utilizzare (allegati), si precisa che Arpae Emilia-Romagna, in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale ed alle direttive sul contenimento dei costi della Pubblica Amministrazione (PA), ha deciso di utilizzare i seguenti formati per lo scambio di file:

-in caso di documenti in sola lettura il formato è il PDF (Portable Document Format), preferibilmente PDF/A;

-in caso di documenti condivisi e/o modificabili, ove non sia possibile utilizzare il formato PDF, il formato è lo standard ODF (Open Document Format). Per la lettura della modulistica di cui sopra si suggerisce l'installazione delle suite OpenOffice o LibreOffice, scaricabili e utilizzabili gratuitamente, oppure l'installazione su Microsoft Office di moduli aggiuntivi per l'interoperabilità ODF (ad es. <http://sourceforge.net/projects/odf-converter>).

Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.

Saranno, inoltre escluse le ditte che abbiano presentato offerta per un importo complessivo eccedente l'importo a base d'asta, oneri per la sicurezza esclusi.

Arpae si riserva di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto anche qualora risultasse pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi di mercato.

Qualora l'offerta presenti un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, Arpae si riserva di chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di escluderla dalla procedura con provvedimento motivato.

In caso di parità di due o più offerte, l'Agenzia procederà ad effettuare un trattativa migliorativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. Tesoro 28 ottobre 1985; pertanto le imprese concorrenti saranno invitate con comunicazione sul portale di Consip a presentarsi presso la sede ARPAE di via Francesco Rocchi 19 – 40138 Bologna per modificare la propria offerta. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà nella medesima seduta pubblica al sorteggio tra le offerte risultate prime "a pari merito".

Arpae si riserva la facoltà di non affidare la fornitura motivatamente.

L'Agenzia si riserva di verificare d'ufficio, ai sensi dell'Art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di abilitazione al sistema.

L'accettazione dell'offerta da parte di Arpae è subordinata all'invio da parte del fornitore, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, della documentazione di seguito indicata, pena la revoca dell'aggiudicazione medesima:

- a) dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010;
- b) copia del versamento sul conto di Tesoreria di Arpae delle spese di bollo come indicato al punto 1) e quantificate in base al numero di facciate o righe del contratto;

Qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non presenti la dichiarazione di tracciabilità, o copia del versamento delle spese di bollo nonché non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto dell'abilitazione al sistema, l'Agenzia procederà alla revoca della aggiudicazione della presente RDO e si riserva la facoltà di proseguire con l'aggiudicazione nei confronti del fornitore risultato secondo classificato nella originaria graduatoria.

Per quanto qui non indicato si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ove applicabili e alle condizioni del bando di abilitazione ME Fornitori di Consip ed alla documentazione relativa (Condizioni generali, Capitolato Tecnico, Regole del sistema di e-procurement).

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Bucci Sabattini M. Antonietta

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro il termine indicato nella RDO esclusivamente attraverso il canale "Comunicazioni" presente sul portale, in relazione alla specifica RDO.

Distinti saluti

Allegati:

- Disciplinare tecnico con Allegato A)
- Capitolato speciale
- Allegato B) requisiti taratura
- Allegato C) schema offerta
- schema dichiarazione sostitutiva

La Responsabile
della Direzione Unica del Laboratorio Multisito
Dr.ssa Leonella Rossi

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Allegato B)

RDO N. 1818775

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI

Il sottoscritto _____ nato a
_____ (___) il _____ residente a _____ (___), Via
_____ n. ____, in qualità di legale rappresentante dell'Operatore
economico _____ con sede a
_____ via _____ n. _____ Codice Fiscale
_____ P.IVA _____

DICHIARA

di avere preso visione del Disciplinare Tecnico e del relativo allegato A) riguardante il servizio di taratura di micropipette per il Laboratorio Multisito Sede secondaria di Bologna, del Laboratorio Centro di Saggio VITROX e del Laboratorio Microarray del CTR di Tossicologia Ambientale e afferma che la ditta che rappresenta è in possesso dei requisiti di taratura richiesti.

In fede

data,

Firma

Allegato C)

Offerta servizio di taratura micropipette - RDO n. 1818775

Il sottoscritto _____
 _____ (____), Via _____
 _____ con sede a _____
 _____ P.IVA _____

Disciplinare Tecnico:

Laboratorio Multisito - Sede Secondaria di Bologna

| Gruppo di lavoro | Volume (µL) | | Numero |
|----------------------|-------------|-----------|-----------|
| POTABILI | 20-200 | VARIABILE | 3 |
| | 10-100 | VARIABILE | 1 |
| | 100-1000 | VARIABILE | 4 |
| | 500-5000 | VARIABILE | 4 |
| SCARICO/SUPERFICIALI | 20-200 | VARIABILE | 4 |
| | 100-1000 | VARIABILE | 4 |
| | 500-5000 | VARIABILE | 4 |
| GC/MS | 10-100 | VARIABILE | 2 |
| | 100-1000 | VARIABILE | 2 |
| METALLI | 20-200 | VARIABILE | 2 |
| | 100-1000 | VARIABILE | 2 |
| | 500-5000 | VARIABILE | 2 |
| LEGIONELLA | 100-1000 | VARIABILE | 4 |
| BIOLOGIA MOLECOLARE | 0,5-10 | VARIABILE | 2 |
| | 10-100 | VARIABILE | 2 |
| | 100-1000 | VARIABILE | 2 |
| | | | |
| | TOTALE | | 44 |
| | | | |

**Centro di Saggio VITROX del CTR Tossicologia Ambientale
 e Laboratorio Microarray del CTR Tossicologia Ambientale**

| Laboratori | Volume (µL) | | Numero TOTALE |
|------------|---------------|-----------|---------------|
| | massimo 1000 | VARIABILE | 5 |
| | massimo 200 | VARIABILE | 7 |
| | massimo 20 | VARIABILE | 3 |
| | massimo 10 | VARIABILE | 3 |
| | massimo 2 | VARIABILE | 1 |
| | massimo 1 | VARIABILE | 1 |
| | TOTALE | | 20 |

N. Proposta: PDTD-2018-73 del 31/01/2018

Centro di Responsabilità: Direzione Laboratorio Multisito

**OGGETTO: Direzione laboratorio Multisito Sede secondaria di Bologna.
Affidamento del servizio taratura micropipette a seguito di RDO n.
1818775 sul mercato elettronico delle p.a. (MEPA). CIG
ZEB2149B84**

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 08/02/2018

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
